

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G15779 del 17/11/2017

Proposta n. 20449 del 17/11/2017

Oggetto:

A.M.A. S.p.a. – Determinazioni dirigenziali n. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i. e n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i.. Nulla osta misure temporanee gestione rifiuti.

OGGETTO: A.M.A. S.p.a. – Determinazioni dirigenziali n. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i. e n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i.. Nulla osta misure temporanee gestione rifiuti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 3 ottobre 2017, n. 615, recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante le: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. su richiamato;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativo alla: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante le: “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, recante il: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la D.G.R. del Lazio 16 maggio 2006, n. 288, e s.m.i., relativa a: “D. lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e s.m.i., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 17 aprile 2009, n. 239, recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D. lgs 59/05”;

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i. e n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i., con le quali l'Autorità competente rilasciava Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., per gli impianti TMB di AMA S.p.a. situati in Roma, rispettivamente, in Via di Rocca Cencia, 301 (Rocca Cencia), e Via Salaria, 981 (Salaria);

VISTA la comunicazione AMA S.p.a., acquisita al prot. n. 545844, del 27/10/2017, con la quale la medesima Società informava l'Autorità competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., delle difficoltà riscontrate nella gestione dei flussi in uscita dei rifiuti prodotti presso i suddetti impianti TMB;

PRESO ATTO che, nella medesima nota prot. n. 545844/2017, AMA S.p.a. riconduceva le difficoltà segnalate all'interruzione, dovuta a motivi diversi, dei conferimenti dei rifiuti in uscita in questione presso i consueti impianti di destinazione, ovvero l'impianto di termovalorizzazione di San Vittore (FR), gestito da Acea Ambiente S.r.l., e l'impianto TMB di Aprilia (LT), della RIDA Ambiente S.r.l.;

PRESO ATTO che, onde fronteggiare le incipienti criticità gestionali dovute all'inevitabile accumulo dei rifiuti prodotti presso i predetti impianti TMB, AMA S.p.a. richiedeva all'A.C. nulla osta al fine di poter utilizzare temporaneamente nuove e/o diverse aree localizzate all'interno del sedime degli stessi impianti TMB in questione;

PRESO ATTO che, i rifiuti di che trattasi, sono quelli derivanti, in particolare, dal trattamento meccanico biologico effettuato, ovvero quelli contraddistinti dai seguenti CER:

191210 – rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti);

191212 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

190501 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata;

190503 – compost fuori specifica;

VISTA la nota prot. n. 570243, del 10/11/2017, con la quale l'A.C., per quanto di propria competenza, dava indicazioni alla stessa AMA S.p.a. circa la gestione degli stoccaggi in uscita, con particolare riferimento al "deposito temporaneo" e relative condizioni, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., nonché richiedeva, al fine di dare seguito alla suddetta richiesta di nulla osta, di trasmettere apposite planimetrie con individuazione delle prospettate nuove e/o diverse aree presso cui s'intendeva gestire temporaneamente i predetti rifiuti in uscita;

VISTA la nota AMA S.p.a. prot. n. 61354/2017u, del 13/11/2017, con la quale, ribadendo il protrarsi delle criticità gestionali già rappresentate con la predetta nota prot. n. 545844/2017, la Municipalizzata in questione provvedeva a fornire le richieste planimetrie;

VISTO l'art. 29-undecies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;

VISTO l'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., che definisce e stabilisce le condizioni del "deposito temporaneo";

FERMA RESTANDO la facoltà da parte di ARPA Lazio, nonché dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, di individuare misure ulteriori e complementari utili a limitare eventuali conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti;

FERME RESTANDO le competenze del Sindaco di Roma Capitale in ordine all'adozione di provvedimenti volti alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, ovvero ai fini dell'assunzione di eventuali misure previste ai sensi dell'articolo 217, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

FERMO RESTANDO il rispetto, da parte di AMA S.p.a., delle condizioni e prescrizioni riportate nei vigenti provvedimenti di A.I.A. di cui alle succitate D.D. n. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i. e n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i., nonché delle ulteriori eventuali misure che gli organi di controllo riterranno anche solo opportuno prescrivere, e, in generale, della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti, ambientale, ed igienico sanitaria;

FERMO RESTANDO, in particolare, il limite di stoccaggio istantaneo autorizzato con le succitate D.D. n. B2519/2011, e s.m.i., e D.D. n. 2520/2011, e s.m.i., e, pertanto, le relative garanzie finanziarie già prestate;

FATTA SALVA la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

RITENUTO, nei tempi utili ad AMA S.p.a. a ripristinare il regolare deflusso dei rifiuti prodotti presso gli impianti TMB in questione verso impianti terzi debitamente autorizzati, di dover adottare il presente provvedimento, anche al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e trattamento dei RSU nel territorio di Roma Capitale,

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di prendere atto delle criticità gestionali rappresentate da AMA S.p.a. con successive note prot. n. 545844, del 27/10/2017, e prot. AMA n. 61354/2017u, del 13/11/2017, relative ai flussi in uscita dei rifiuti prodotti presso gli impianti TMB siti in Roma, in Via di Rocca Cencia, 301, e in Via Salaria, 981, autorizzati, rispettivamente, con D.D. n. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i., e D.D. n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i.;
- 2) di prendere atto della proposta avanzata dalla medesima AMA S.p.a. rivolta a fronteggiare le predette difficoltà gestionali, consistente nell'individuazione di nuove e/o diverse aree di stoccaggio cui destinare i predetti rifiuti prima dell'invio presso impianti terzi debitamente autorizzati;
- 3) di prendere atto delle planimetrie trasmesse da AMA S.p.a., ed acquisite agli atti, recanti l'indicazione delle predette nuove e/o diverse aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita in questione;
- 4) di prendere atto che, i rifiuti per i quali si richiede l'utilizzo delle aree in questione, sono quelli individuati dai seguenti CER:

191210 – rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti);

191212 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
190501 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
190503 – compost fuori specifica;

- 5) di rilasciare, pertanto, per quanto di competenza, nulla osta all'utilizzo, ai fini previsti, delle aree individuate nelle succitate planimetrie, che costituiscono:
- allegato 1, impianto TMB AMA Salaria;
 - allegato 2, impianto TMB AMA Rocca Cencia,
- al presente provvedimento;
- 6) di stabilire che, per quanto riguarda gli stoccaggi in uscita dei rifiuti prodotti, AMA S.p.a. dovrà attenersi alle condizioni previste per il “deposito temporaneo”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. lgs. 152/2006, e s.m.i.;
- 7) di stabilire che AMA S.p.a. potrà utilizzare le predette aree, secondo quanto previsto on il presente provvedimento, fino a cessata esigenza, ovvero fino alla regolare ripresa del deflusso dei rifiuti prodotti presso gli impianti TMB in questione presso impianti terzi debitamente autorizzati;
- 8) di stabilire che, la medesima AMA S.p.a. è tenuta a comunicare, ogni 30 (trenta) giorni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, all'Autorità competente, nonché ad ARPA Lazio, l'evoluzione della situazione gestionale collegata ai predetti stoccaggi, fino a, si ribadisce, cessata esigenza;
- 9) di stabilire che, ad ogni modo, la gestione in stoccaggio dei rifiuti prodotti presso le nuove e/ diverse aree individuate, deve essere condotta nel rispetto dei limiti di stoccaggio istantaneo autorizzato con le vigenti A.I.A. di cui alle succitate D.D. n. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i., e D.D. n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i.;
- 10) di stabilire che, pertanto, rimane fermo l'importo delle garanzie già prestato in riferimento alle vigenti A.I.A. in questione, ai sensi della D.G.R. 239/2009, e s.m.i.;
- 11) di fare salva la facoltà di ARPA Lazio, nonché dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, di individuare misure ulteriori e complementari utili a limitare eventuali conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti;
- 12) di fare salve le competenze del Sindaco di Roma Capitale, in ordine all'adozione di provvedimenti volti alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, ovvero ai fini dell'assunzione di eventuali misure previste ai sensi dell'articolo 217, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- 13) di stabilire che il presente provvedimento non esime AMA S.p.a. dal rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle vigenti succitate D.D. B2519, del 31/03/2011, e s.m.i.. e n. B2520, del 31/03/2011, e s.m.i., nonché delle ulteriori eventuali misure che gli organi di controllo riterranno anche solo opportune, e, in generale, della normativa in tema di gestione dei rifiuti, ambientale, ed igienico sanitaria;

- 14) di stabilire che, la presente determinazione dovrà essere notificata ad AMA S.p.a., nonché trasmessa all'Area Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, nonché alla Direzione Tecnica della medesima Agenzia regionale;
- 15) di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), nonché sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti;
- 16) di prevedere che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini